

Regolamento 21 luglio 2009, n. 9

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI ASSEGNI PER LA COLLABORAZIONE SCIENTIFICA AD ATTIVITA' DI RICERCA (ASSEGNI DI RICERCA)

Art. 1

Il presente regolamento disciplina la procedura per il conferimento di assegni per la collaborazione scientifica ad attività di ricerca (assegni di ricerca) di cui alla legge 449/97, art. 51, comma 6 e al D.M. 11/2/1998.

Art. 2

1. Possono essere titolari degli assegni dottori di ricerca o laureati, intendendo per laureati coloro che hanno conseguito il diploma di Laurea secondo l'ordinamento antecedente l'entrata in vigore del D.M. 509/99 o che hanno conseguito la Laurea specialistica o la Laurea magistrale, in possesso di curriculum scientifico-professionale idoneo per lo svolgimento di attività di ricerca con esclusione del personale di ruolo delle Università, degli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, degli enti pubblici e delle istituzioni di ricerca di cui all'art. 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 593 del 30/12/1993 e successive modificazioni ed integrazioni, dell'ENEA e dell'ASI.
2. Gli assegni hanno durata non superiore a quattro anni e, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, possono essere rinnovati solo con lo stesso soggetto e nel limite massimo complessivo di otto anni. La durata massima dell'assegno non può superare i quattro anni se il titolare ha usufruito di borsa di dottorato di ricerca.
3. Non è ammesso il cumulo con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne quelle utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca dei titolari di assegni.
4. L'attività di ricerca ha carattere continuativo e temporalmente definito, deve essere svolta in collaborazione con il personale docente ed in condizione di autonomia, nei limiti del progetto predisposto dalla struttura e senza orario di lavoro predeterminato.
5. I titolari degli assegni della Facoltà di Medicina e Chirurgia, a domanda degli stessi, possono svolgere attività assistenziale coerente con il progetto di ricerca da loro svolto e sotto la supervisione del responsabile scientifico, purché in possesso di abilitazione all'esercizio della professione di medico.

Art. 3

Annualmente, in base alle disponibilità di bilancio, il Senato Accademico, sentito il Consiglio di Amministrazione, fissa il numero e la durata degli assegni per la collaborazione scientifica all'attività di ricerca di cui all'art. 51, comma 6, della legge 449/97, stabilendo altresì l'importo lordo di ciascuna annualità e il termine per la presentazione al Rettore delle istanze relative da parte delle strutture interessate.

Art. 4

1. I Dipartimenti presentano, nel termine fissato dal Senato Accademico, articolati progetti di ricerca per i quali richiedono gli assegni, indicando il responsabile scientifico, l'area scientifico-disciplinare (CUN) ed il settore di riferimento.

2. Il titolare dell'assegno è tenuto a svolgere il progetto di ricerca cui l'assegno è stato destinato, fatte salve motivate parziali rimodulazioni in sede di eventuale rinnovo dell'assegno. Il titolare dell'assegno opera nella struttura che ha proposto il progetto di ricerca e all'interno della quale la ricerca si svolge, fatta salva la possibilità, indicata dal responsabile scientifico del progetto, di svolgere parte della ricerca in altre strutture, enti e istituzioni di ricerca e produttive.

Art. 5

1. Il Senato Accademico ripartisce il numero degli assegni alle aree scientifico-disciplinari, riservandone, eventualmente, una quota il cui equivalente economico può essere attribuito a strutture dell'Ateneo dotate di autonomia di bilancio, e che si impegnano al cofinanziamento.
2. Il Senato Accademico predetermina, inoltre, i criteri in applicazione dei quali sono ripartiti gli assegni nell'ambito delle aree scientifico-disciplinari e i criteri che stanno a base dell'assegnazione diretta alle strutture della quota di cui al comma precedente.

Art. 6

1. Per la ripartizione degli assegni all'interno di ciascuna area scientifico-disciplinare viene eletta da ogni area una Commissione composta da tre docenti di ruolo, e precisamente un professore di I fascia, uno di II fascia e un ricercatore confermato. La Commissione dura in carica due anni. I suoi componenti non sono immediatamente rieleggibili. I lavori delle Commissioni devono improrogabilmente concludersi entro i centoventi giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle istanze di cui all'art. 3 del presente regolamento.
2. Per l'attribuzione degli assegni cofinanziati dalle strutture, il Senato Accademico nomina una Commissione interdisciplinare i cui lavori si svolgono successivamente alla conclusione dei lavori delle Commissioni di cui al comma 1.
3. A seguito dell'approvazione da parte del Senato Accademico dei lavori della Commissione di cui al comma precedente, i Dipartimenti approvano i bandi e li trasmettono all'Ufficio preposto entro tre mesi dalla ricevuta comunicazione dell'attribuzione, e contestualmente dichiarano la disponibilità dei fondi per cofinanziare ed i periodi previsti di collaborazione scientifica, procedendo al versamento di quanto dovuto per il primo anno presso la ragioneria dell'Ateneo all'atto dell'avvio della procedura di pubblicazione dei bandi.
4. Ciascuna struttura, in relazione alle disponibilità di bilancio, può finanziare e gestire direttamente assegni per la collaborazione scientifica sulla base di specifici progetti di ricerca.

Art. 7

1. Le strutture di cui all'art. 6 deliberano, al fine del conferimento degli assegni per la collaborazione all'attività di ricerca, un apposito bando sulla base degli indirizzi dettati dal Senato Accademico (vedi fac-simile).
2. Nei casi di cui al comma 4 dell'art. 6 del presente regolamento, le strutture che gestiscono direttamente gli assegni sono tenute a comunicare all'Ufficio preposto dell'Ateneo, entro quindici giorni dalla stipula del contratto che disciplina la collaborazione per l'attività di ricerca, tutti i dati inerenti lo stesso per l'inserimento nell'anagrafe ministeriale degli assegni di ricerca.

Art. 8

1. La valutazione comparativa, per l'attribuzione di ciascun assegno, è affidata ad una

Commissione, composta da tre docenti di ruolo dell'area interessata, di cui fa parte il responsabile scientifico del progetto di ricerca cui è stato destinato l'assegno. La Commissione è designata dal Consiglio della struttura cui l'assegno è stato attribuito entro i sessanta giorni successivi alla scadenza del bando. La valutazione verte sull'esame dei titoli e su un colloquio. La Commissione deve concludere i lavori entro sei mesi dalla data del decreto rettorale di nomina.

2. La graduatoria dei candidati sottoposti a valutazione comparativa è opportunamente pubblicizzata. I giudizi su ciascun candidato sono pubblici ai sensi della normativa vigente.

3. Le Commissioni di cui al comma 1 sono tenute a comunicare al Direttore della struttura proponente e al Rettore i nominativi dei vincitori degli assegni.

Art. 9

1. Il candidato che ha ottenuto la migliore valutazione comparativa stipula con l'Università un contratto che disciplina la collaborazione per l'attività di ricerca, ai sensi dell'art. 51, comma 6, della legge n. 449/97.

2. Ove entro trenta giorni dalla comunicazione il candidato che precede in graduatoria non abbia perfezionato la stipula del contratto, si procede, alle stesse condizioni, alla stipula del contratto con il candidato in posizione immediatamente successiva.

3. Allorché, nel corso della collaborazione per l'attività di ricerca, per qualsiasi ragione (dimissioni, rinuncia, incompatibilità, ecc...), si verifichi l'impossibilità sopravvenuta di continuare la collaborazione, si procede alla stipula del contratto con il candidato che risulta in graduatoria in posizione immediatamente successiva, previa esplicita richiesta del responsabile scientifico del progetto, approvata con deliberazione della struttura interessata, e purché sussista un residuo temporale di almeno nove mesi al completamento della collaborazione. In assenza di tali condizioni i fondi a tal uopo destinati sono acquisiti al bilancio dell'Ateneo. Qualora non risulti altro candidato in graduatoria, previa esplicita richiesta del responsabile scientifico, approvata con deliberazione della struttura interessata, si procede a bandire il conferimento dell'assegno per la collaborazione all'attività di ricerca con riferimento al residuo temporale e comunque per una sola volta. Le richieste di scorrimento della graduatoria o di emanazione di nuovo bando devono essere inoltrate entro tre mesi dalla cessazione del precedente rapporto di collaborazione.

4. La disciplina di cui al precedente comma 3 non si applica nel caso di rinnovo del contratto di collaborazione.

5. Il contratto non dà titolo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli dell'Università.

Art. 10

1. Il titolare dell'assegno, annualmente e nei trenta giorni antecedenti la scadenza del relativo contratto, è tenuto a presentare al Consiglio della struttura interessata una dettagliata relazione sull'attività svolta corredata da motivata richiesta del responsabile scientifico al fine della conferma del rapporto di collaborazione. Il Consiglio della struttura interessata esprime il proprio parere in merito e trasmette tutta la documentazione, entro i venti giorni successivi alla presentazione, all'Ufficio preposto che ne cura l'inoltro alla Commissione di cui all'art. 6, comma 1, del presente regolamento. La Commissione esprime il proprio parere e lo trasmette al citato Ufficio entro venti giorni dalla ricezione della documentazione.

2. La conferma della prosecuzione della collaborazione, previa acquisizione degli atti di cui al comma 1 del presente articolo, è disposta con decreto rettorale, sottoposto alla ratifica del Senato Accademico.

3. Il titolare dell'assegno, nelle more delle procedure di cui ai commi precedenti, può continuare a svolgere l'attività di ricerca, previo parere positivo del Dipartimento da assumere prima della scadenza dell'anno. Ove le procedure di cui sopra si concludano positivamente, la suddetta attività, certificata a cura del responsabile scientifico, viene imputata all'anno per il quale è richiesta la

conferma; ove le procedure stesse si concludano negativamente, l'attività svolta, certificata a cura del responsabile scientifico del progetto, viene riconosciuta solo a fini economici, ma non costituisce titolo per lo svolgimento di ulteriori attività.

Art. 11

1. Ai fini dell'eventuale rinnovo del contratto di collaborazione, il responsabile scientifico, durante il secondo semestre dell'ultimo anno e comunque entro i sessanta giorni precedenti la scadenza del contratto, presenta alla struttura interessata motivata richiesta di rinnovo dello stesso. Entro i venti giorni successivi alla richiesta, la struttura trasmette al Rettore la documentazione ricevuta, corredata dalla propria deliberazione in merito e dalla proposta di tre terne di nomi di docenti in vista della costituzione della Commissione di cui al comma 3 del presente articolo, il cui giudizio positivo è condizione per il rinnovo dell'assegno.

2. L'avvio della procedura di valutazione per il rinnovo del contratto di collaborazione, e la relativa durata, sono deliberati dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione. Le delibere suddette hanno luogo di norma con cadenza semestrale, preferibilmente entro il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno.

3. La Commissione di cui al comma 1 del presente articolo è così composta:

- un professore di I o di II fascia, ovvero un ricercatore confermato dell'area relativa alla ricerca, oggetto della collaborazione, ed appartenente, ove possibile, alla struttura in cui si è svolta la collaborazione stessa, con esclusione del responsabile del progetto di ricerca;
- due professori di ruolo dell'area relativa alla ricerca, oggetto della collaborazione, che prestano servizio in altri Atenei.

In seguito a sorteggio fra le terne di nomi indicate dalla struttura proponente, i componenti la Commissione sono nominati con decreto rettorale adottato entro trenta giorni dalla ricezione della documentazione di cui al comma 1. La composizione della Commissione è tempestivamente portata a conoscenza dell'interessato al rinnovo dell'assegno a cura dell'Ufficio competente dell'Ateneo. La Commissione è chiamata a fornire un giudizio motivato sulle attività e sui titoli forniti dal candidato al fine dell'eventuale rinnovo del contratto di collaborazione. La Commissione, i cui lavori sono condotti per via telematica, è tenuta a completare i propri lavori entro quaranta giorni dalla data del decreto rettorale di nomina. E' consentita, in via eccezionale e dietro motivata richiesta da parte della Commissione, una proroga di tale termine per non oltre trenta giorni, scaduto inutilmente il quale la Commissione si considera decaduta ed è tempestivamente sostituita con decreto rettorale.

4. Entro i venti giorni successivi all'emanazione del decreto rettorale di nomina della Commissione di cui ai commi precedenti, il candidato è tenuto a trasmettere, anche per via telematica, a ciascun componente della commissione una dettagliata relazione sull'attività svolta negli anni precedenti, i propri titoli scientifici prodotti nel periodo in cui ha fruito dell'assegno, nonché altri titoli e documenti che ritenga utili ai fini della valutazione, comprese le relazioni concernenti eventuali conferme precedenti disponibili presso l'Ufficio competente. Entro gli stessi termini il candidato è tenuto a depositare presso l'Ufficio competente dell'Ateneo la documentazione trasmessa ai componenti della Commissione. Tale documentazione è la sola che può essere considerata ai fini della valutazione.

5. Successivamente all'acquisizione del giudizio positivo della Commissione di cui ai commi precedenti, si procede con decreto rettorale al rinnovo del contratto di collaborazione, previa deliberazione del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione. In caso di valutazione negativa, ne viene data comunicazione tempestiva all'interessato.

Art. 12

1. L'assegno viene corrisposto in rate mensili posticipate.

2. Ad esso si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all'art. 4 della legge 13/8/1984, n.

476, e successive modificazioni ed integrazioni, e, in materia previdenziale, le disposizioni di cui all'art. 2, comma 26 e segg. della legge 8/8/1995, n. 335, e successive modificazioni ed integrazioni. Si applicano, inoltre, ai titolari degli assegni di ricerca, le disposizioni normative vigenti a tutela e sostegno della maternità e paternità ed in materia di malattie ed infortuni.

Art. 13

L'amministrazione garantisce ai titolari di assegni di ricerca la copertura assicurativa per infortuni e responsabilità civile verso terzi.

Art. 14

Le disposizioni del presente regolamento si applicano ai contratti di collaborazione in corso, specificamente per ciò che concerne le procedure di conferma e rinnovo degli stessi, nonché con riguardo alle disposizioni di cui agli artt. 12 e 13 del presente regolamento